



Università degli Studi di Messina

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

DIRETTORE: Prof. G. RAIMONDO

CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA

COORDINATORE: PROF. F. LUZZA

MANIFESTO DEGLI STUDI

Anno Accademico 2020-2021

SOMMARIO

- **Profilo professionale**
- **Obiettivi formativi**
- **Normativa dell'Ordinamento didattico**
- **Ambiti disciplinari e suddivisione dei crediti**

Profilo professionale

I laureati nel Corso di Studio sono operatori delle professioni sanitarie dell'area delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e dovranno essere dotati:

- delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie ai sensi della direttive CEE all'esercizio della professione di Infermiere e della metodologia e cultura necessarie per la pratica della formazione permanente, nonché di un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro;
- delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo;
- della capacità di applicare, nelle decisioni professionali, anche i principi dell'economia sanitaria;
- della capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità e di intervenire in modo competente.

A tali fini, il Corso di Studio "Infermiere" prevede 180 CFU complessivi, articolati su tre anni di corso, di cui almeno **60** da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio).

I laureati della classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Obiettivi formativi

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Nella conversione del percorso formativo da ordinamento 509 a 270 (DM 31 ottobre 2007 n. 544, all. C) sono state apportate alcune modifiche migliorative all'ordinamento didattico sulla base dei seguenti criteri:

- riorganizzazione degli insegnamenti alla luce di organizzatori curriculari ispirati alle competenze *core* attese dal neolaureato e all'evoluzione dei bisogni di salute;
- riagggregazione degli insegnamenti sulla base di obiettivi formativi affini per ridurre l'eccessiva frammentazione didattica e migliorare la loro integrazione;
- allineamento degli obiettivi e delle attività formative alle direttive educative europee, in particolare per quanto riguarda l'assistenza ai malati cronici, alle persone nella fase di fine vita e al sostegno alle famiglie;
- redistribuzione nell'arco del triennio dei crediti assegnati al tirocinio ed ai laboratori professionali con l'intento di valorizzare la valenza professionalizzante del Corso.

La durata del corso per il conseguimento della laurea è di tre anni.

Normativa dell'Ordinamento didattico

• Ammissione al Corso di Studio

Possono essere ammessi al Corso di Studio in Infermieristica (C.S.I.) candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente.

Il numero di Studenti ammessi al CdS in Infermieristica è definito in base alla programmazione nazionale ed alla disponibilità di Personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposte dall'Ateneo, sentito il Consiglio di Dipartimento.

Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c. 2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 ("Norme in materia di accesso ai corsi universitari").

Il termine ultimo per l'iscrizione al CdS in Infermieristica è fissato inderogabilmente al 1 ottobre compatibilmente con l'espletamento delle procedure del concorso di ammissione.

A partire dall'anno accademico 2011-2012 è entrata in vigore la legge 270/2004.

Gli studenti sono suddivisi nei tre canali attivi presso la sede di Messina – A.O.U. Policlinico "G. Martino".

• Crediti formativi

L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il CdS in Infermieristica prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui almeno **60** da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (*tirocinio*).

Ad ogni CFU corrispondono 30 ore di lavoro dello Studente, (come previsto dall' art. 4 comma 4 del D.M. 2/04/01 n° 136 G.U. n° 128 del 5/06/01) comprensive:

- delle ore di lezione,
- delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, day hospital,
- delle ore di seminario,
- delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico,
- delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

I crediti corrispondenti a ciascun Corso integrato sono acquisiti dallo Studente con il superamento dei relativi esami.

Lo studente deve conseguire, nel periodo della durata legale del corso di studio non meno di 30 crediti su 180; nel caso che non raggiunga tale obiettivo è sospeso dalla posizione di studente. È sospeso altresì lo studente fuori corso che non consegua crediti in ciascun anno accademico.

La Commissione per la Didattica esprime parere sulla validità dei crediti acquisiti dallo studente sospeso e che intende riprendere gli studi indicando a quale anno di corso può iscriversi. Ove lo studente non riprenda gli studi entro otto anni è dichiarato decaduto.

La Commissione Didattica, inoltre, accerta la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

• Obbligo di frequenza

La frequenza all'**attività didattica formale**, alle **attività integrative** è obbligatoria, e non inferiore al 75% del totale delle ore del Corso integrato; fermo restando l'obbligo della frequenza di almeno il 50% delle ore di ogni singolo modulo del Corso integrato stesso. Le **attività formative professionalizzanti** e di **tirocinio devono essere assolte al**

100%. Qualora lo studente, per gravi e documentati motivi, non abbia raggiunto il minimo della frequenza prevista, è facoltà dei Docenti, previo parere della Commissione Didattica, svolgere attività didattica finalizzata al recupero delle conoscenze e delle ore perdute.

Gli studenti che, in seguito a scorrimento della graduatoria di ammissione o per trasferimento da altra sede universitaria, si siano iscritti al CdS dopo l'inizio dell'anno accademico e dopo il completamento delle lezioni di un semestre e che, pertanto, non abbiano potuto raggiungere il minimo delle frequenze, non potranno sostenere gli esami di profitto nella sessione immediatamente successiva alla data di iscrizione ma solo a partire da quella seguente al fine di potere svolgere l'attività necessaria per il recupero delle conoscenze e delle ore di lezione perdute.

Prima dell'esame di laurea lo studente deve aver superato con esito positivo, le prove abilitanti e tutti gli esami di profitto e comunque aver acquisito tutti i 180 CFU.

La frequenza viene verificata dai Docenti, secondo le modalità stabilite dal CdS. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame.

L'attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello Studente dall'Ufficio Segreteria-Studenti, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti, certificati dal Coordinatore del Corso Integrato che li trasmette alle Segreterie Studenti.

Gli Studenti eletti negli organi collegiali saranno giustificati per le assenze dalle attività didattiche quando vi sono riunioni dei medesimi organi.

Per quanto riguarda particolari categorie di studenti, si rimanda ai dettami del "Regolamento d'Ateneo" previa valutazione della Commissione Didattica del CdS.

• **Verifica dell'apprendimento**

Il CdS stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli Studenti.

Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative.

Le valutazioni formative (prove *in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati.

Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare qualitativamente (verifiche) e quantitativamente con un voto (esami di profitto) il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame.

La sessione si considera conclusa quando tutti gli Studenti iscritti hanno sostenuto l'esame.

Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1^a sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2^a sessione nei mesi giugno-luglio, 3^a sessione nel mese di settembre.

Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica di CdS. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli (almeno due); fra il primo ed il secondo appello di ogni sessione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno due settimane.

La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore del Corso Integrato.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi); prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze professionali e delle capacità gestuali e relazionali).

• **Esame di Laurea**

Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea in Infermieristica, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Manifesto degli Studi, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

L'esame finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale ed è organizzato in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale. L'esame finale si compone di due momenti di valutazione diversi, cioè una prova pratica e una prova che consiste nella discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa.

Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Per il conseguimento della Laurea lo studente presenta alla Segreteria studenti, per il tramite del Direttore, domanda di assegnazione dell'elaborato finale, almeno 90 giorni prima della data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso.

All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente relatore, scelto fra i docenti dell'Università degli Studi di Messina, che lo assiste nella preparazione dell'elaborato finale e l'argomento che gli è stato assegnato.

Possono svolgere il ruolo di docente relatore anche i docenti supplenti o assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda.

La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione pubblica dell'elaborato dalla quale la Commissione esaminatrice possa accertare la maturità culturale e la capacità di elaborazione del candidato, nonché la qualità del lavoro svolto.

L'elaborato finale, munito del visto di approvazione del docente relatore, deve essere depositato in via informatica dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni prima della prova finale. L'elaborato è reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore per quell'appello di laurea.

L'elaborato finale potrà essere presentato parzialmente o interamente in lingua inglese, purché venga allegata una presentazione in italiano, completa di riassunto dei contenuti e corredata del visto di approvazione del docente relatore.

L'elaborato finale potrà prevedere la predisposizione di un abstract in lingua inglese.

Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione della prova. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore di 31.

Il punteggio assegnato dalla Commissione di laurea, entro il limite massimo di 7 punti, tiene conto dei seguenti indicatori:

- partecipazione a programmi di internazionalizzazione;
- completamento della carriera in corso;
- qualità dell'elaborato finale;
- qualità dell'esposizione.

La lode, richiesta dal docente relatore, può essere attribuita se la Commissione è unanime nell'attribuzione e può venire attribuita ai candidati che conseguano un punteggio finale superiore a 110 e con una media curriculare superiore a 103. Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione.

Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato.

La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio del Corso di Studio. La Commissione è composta da almeno sette membri e nel computo dei componenti della Commissione devono essere previsti 2 membri designati dal Collegio Professionale. Il MIUR e il Ministero della Salute possono nominare propri rappresentanti a sovrintendere alla regolarità dei lavori delle prove di esame. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'art. 24 comma 2 del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.

Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea.

• **Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio**

Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Infermieristica di altre sedi universitarie, italiane o straniere, nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del Consiglio del Corso di Studio, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

Saranno riconosciuti, soltanto, i crediti conseguiti da studenti che provengono da altri Corsi di Studio delle professioni sanitarie, della stessa o di altra Università.

Il Consiglio del Corso di Studio, sentito il parere della Commissione Didattica, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, l'impegno orario per ciascun CFU e la corrispondenza delle finalità e degli obiettivi dell'insegnamento, assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché non vi sia palese differenza nelle finalità e negli obiettivi dell'insegnamento, o i crediti siano giudicati in tutto o in parte obsoleti.

Le istanze per la convalida dei crediti dovranno essere presentate entro e non oltre 7 giorni dalla data di iscrizione; istanze presentate oltre tale periodo non potranno essere prese in considerazione.

L'iscrizione ad anni successivi al primo può essere concessa quando lo studente è in possesso dei seguenti crediti formativi:

- iscrizione al secondo anno, almeno trenta crediti;

- iscrizione al terzo anno, almeno novanta crediti.

Si precisa che pur essendo prevista la propedeuticità per i tirocini dei vari anni di corso, il mancato superamento del tirocinio non impedisce il passaggio o l'iscrizione all'anno successivo.

Si specifica che l'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, definita annualmente dal Consiglio di Corso di Studio.

**AMBITI DISCIPLINARI E SUDDIVISIONE DEI CREDITI
PER ANNO E PER SEMESTRE**

PIANO DIDATTICO

A.A. 2020/2021

	SSD	CFU	UNITÀ DIDATTICHE	TIPOLOGIA a=affine b=base c=caratterizzante	CFU UNITÀ
I ANNO					
Basi biologiche della vita (1 semestre) Valutazione: esame	BIO/10 BIO/13 BIO/17	5	- Biochimica - Biologia applicata - Istologia e embriologia	b b b	2 2 1
Scienze Infermieristiche (1 semestre) Valutazione: esame	MED/45 MED/45 M-PSI/01	5	- Teorie del Nursing - Infermieristica Generale - Psicologia generale	c c c	2 2 1
Promozione della salute e della sicurezza (1 semestre) Valutazione: esame	MED/42 BIO/12 MED/44 MED/07 MED/45	6	- Igiene generale e applicata - Biochimica clinica - Medicina del lavoro - Microbiologia e microbiologia clinica - Promozione della salute e della sicurezza in contesti assistenziali	b b c b c	2 1 1 1 1
Basi morfologiche della vita (2 semestre) Valutazione: esame	BIO/16 BIO/09 FIS/07	5	- Anatomia umana - Fisiologia - Fisica applicata	b b b	2 2 1
Fisiopatologia applicata all'infermieristica (2 semestre) Valutazione: esame	MED/04 MED/05 BIO/14 MED/45	7	- Patologia generale - Patologia clinica - Farmacologia generale - Infermieristica clinica	b c b c	1 2 2 2
Attività formative professionalizzanti Valutazione: esame	MED/45		- Tirocinio	c	21
Inglese Scientifico (2 semestre)	L-LIN/12		- Inglese scientifico	a	4
Discipline contributive (2 semestre)	MED/45		- Laboratorio professionale		1
Attività a scelta dello studente		3			3
Ulteriori attività formative		3			3
TOTALE CREDITI I ANNO					60

Propedeuticità:

Il Corso Integrato di Basi Biologiche della Vita è propedeutico al Corso Integrato di Basi Morfologiche della Vita;

Il Corso Integrato di Basi Morfologiche della Vita è propedeutico al Corso Integrato di Fisiopatologia Applicata all'Infermieristica;

Il Laboratorio Professionale I, il modulo di Infermieristica Generale (CFU 2, compreso nel Corso Integrato di Scienze Infermieristiche - I anno, I semestre) e il modulo di Infermieristica Clinica (CFU 2, compreso nel Corso Integrato di Fisiopatologia Applicata all'Infermieristica – I anno, II semestre) sono propedeutici al Tirocinio I anno;

	SSD	CFU	UNITÀ DIDATTICHE	TIPOLOGIA a=affine b=base c=caratterizzante	CFU UNITÀ
II ANNO					
Scienze Chirurgiche (Infermieristica Clinica in Area Chirurgica) (1 semestre) Valutazione: esame	MED/18 MED/33 MED/41 MED/24 MED/45	9	- Chirurgia Generale - Malattie dell' Apparato Locomotore - Anestesiologia e Terapia Antalgica e cure palliative - Urologia - Infermieristica Clinica in Area Chirurgica	b c c c c	2 1 2 1 3
Relazione d'aiuto nei Processi Assistenziali (1 semestre) Valutazione: esame	M-PSI/08 MED/45 MED/45 M-DEA/01	5	- Psicologia Clinica - Principi e Tecniche della Relazione Assistenziale - Infermieristica Trans-culturale - Discipline demoetnoantropologiche	c c c b	2 1 1 1
Infermieristica in Area Materno-Infantile (1 semestre) Valutazione: esame	MED/38 MED/40 MED/47 MED/45	5	- Pediatria Generale e Specialistica - Ginecologia e Ostetricia - Scienze Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche - Scienze Infermieristiche Pediatriche	c c c c	2 1 1 1
Scienze Mediche (Infermieristica Clinica in Area Medica) (2 semestre) Valutazione: esame	MED/50 MED/17 MED/14 MED/09 MED/45	8	- Scienze Tecniche Mediche Applicate - Malattie Infettive - Nefrologia - Medicina Interna - Infermieristica Clinica in Area Medica	a c c b c	1 1 1 2 3
Infermieristica Clinica delle Cronicità (2 semestre) Valutazione: esame	MED/06 MED/26 MED/08 MED/12 MED/10 MED/45	7	- Oncologia - Neurologia - Anatomia Patologica - Gastroenterologia - Mal. App. Respiratorio - Infermieristica Clinica nella Cronicità e Cure Palliative	c c c c c c	1 1 1 1 1 2
Attività formative professionalizzanti Valutazione: esame	MED/45		- Tirocinio	c	20
Discipline contributive (2 semestre)	MED/45		- Laboratorio professionale		1
Attività a scelta dello studente		3			3
Ulteriori attività formative		2			2
TOTALE CREDITI II ANNO					60

Propedeuticità:

Il Tirocinio I anno, il Laboratorio Professionale II, il modulo di Infermieristica Clinica In Area Chirurgica (CFU 3, compreso nel Corso Integrato di Scienze Chirurgiche (II anno, I semestre) e il modulo di Infermieristica Clinica in Area Medica (CFU 3, compreso nel Corso Integrato di Scienze Mediche – II anno, II semestre) sono propedeutici al Tirocinio II anno;

	SSD	CFU	UNITÀ DIDATTICHE	TIPOLOGIA a=affine b=base c=caratterizzante	CFU UNITÀ
III ANNO					
Metodologia dell'Infermieristica basata sulle Prove di Efficacia (1 semestre) Valutazione: esame	MED/01 ING-INF/05 MED/45	6	- Statistica Medica - Sistema di Elaborazione delle Informazioni - Metodologia del Nursing basato sulle Prove di Efficacia	b c c	1 2 3
Scienze Interdisciplinari Cliniche (1 semestre) Valutazione: esame	MED/11 MED/13 MED/16 MED/45	6	- Malattie dell'Apparato Cardiovascolare - Endocrinologia - Reumatologia - Infermieristica nelle Specialistiche	c c c c	2 1 1 2
Criticità vitali (1 semestre) Valutazione: esame	MED/18 MED/27 MED/21 MED/19 MED/36 MED/45	9	- Chirurgia d'Urgenza - Neurochirurgia - Chirurgia Toracica - Chirurgia Plastica - Diagnostica per Immagini e Radio-Terapia, - Infermieristica nell'Emergenza-Urgenza e Terapia Intensiva	c c c c c c	2 2 1 1 1 2
Organizzazione Sanitaria e dei Processi Assistenziali (2 semestre) Valutazione: esame	MED/42 SECS-P/10 MED/45 MED/43 IUS/07	8	- Igiene Ospedaliera - Organizzazione Aziendale - Organizzazione dei Processi Assistenziali - Medicina Legale - Diritto del Lavoro	c c c c c	2 2 2 1 1
Metodologie di Intervento nella Comunità (2 semestre) Valutazione: esame	M-PED/03 SPS/07 MED/25 MED/45 MED/45	5	- Didattica e Pedagogia Speciale - Sociologia Generale - Psichiatria - Infermieristica di Comunità - Infermieristica Riabilitativa	c c c c c	1 1 1 1 1
Attività formative professionalizzanti Valutazione: esame	MED/45		- Tirocinio	c	19
Discipline contributive (2 semestre)	MED/45		- Laboratorio professionale		1
Ulteriori attività formative		1			1
PROVA FINALE			Tesi di laurea		5
TOTALE CREDITI III ANNO					60
TOTALE CREDITI					180
<i>Ulteriori attività formative</i>	<i>Seminari Multi disciplinari</i>	5	<i>Da realizzarsi nel corso del 1°, 2° e 3° anno: (Medicina Fisica e Riabilitativa, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Cardiaca, Dermatologia, Metodologia della Ricerca, Infermieristica, Gestione Infermieristica del Rischio Clinico, ecc...)</i>		

Propedeuticità:

Il Corso Integrato di Promozione della Salute e della Sicurezza è propedeutico al Corso Integrato di Organizzazione Sanitaria e dei Processi Assistenziali

Il Tirocinio II anno, e il Laboratorio Professionale III sono propedeutici al Tirocinio III anno

Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA (CLASSE L/SNT1)

(emanato con D.R. n. 1280 del 13 giugno 2019)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Studio in Infermieristica secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L/SNT1, ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti, con accesso programmato a livello nazionale, ed è laurea abilitante.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Studio in Infermieristica, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Tramite un adeguato percorso formativo, i laureati in Infermieristica devono acquisire un profilo professionale coerente con quello indicato dai decreti del Ministero della Sanità.
2. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.
3. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati,
4. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.
5. L'iter formativo, infine, predispone alla prevenzione delle malattie, alla cura, palliativa e riabilitativa dei pazienti e a garantire anche l'assistenza ai malati cronici, alle persone nella fase di fine vita e al sostegno alle famiglie.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, ed educativa.
3. Le principali funzioni dei laureati del settore sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
4. I laureati in Infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e

sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

5. In virtù delle competenze acquisite, i laureati in Infermieristica devono essere pronti a svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito del SSN, sia presso le Aziende Ospedaliere, pubbliche o private, sia in ambito territoriale e domiciliare, in qualità di lavoratori sia dipendenti sia autonomi.

Il corso prepara alla professione di:

Professioni sanitarie infermieristiche - (3.2.1.1.1)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Studio in Infermieristica prevede un unico curriculum.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Infermieristica si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. La verifica della preparazione personale (ex art. 6, comma 1 del D.M. 270/04) si considera superata qualora sia conseguita una votazione uguale o superiore alla soglia minima per l'ammissione definita dal Decreto Ministeriale annuale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. Nel caso in cui il Decreto Ministeriale non determini la suddetta soglia per l'ammissione, il Corso di Laurea indicherà la soglia minima oltre la quale si intendono verificate le conoscenze. Qualora la prova a livello nazionale metta in evidenza carenze in Biologia, Chimica e Fisica, valutate con punteggio inferiore al 25% del punteggio massimo per singola disciplina, o gli studenti non abbiano raggiunto la soglia minima, il Corso di Laurea assegnerà obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso.
3. Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note sul sito del Corso di studio. In caso di mancato assolvimento, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari).
4. Nel Corso di Laurea in Infermieristica, a ciascun CFU corrispondono 30 ore di impegno complessivo per studente.
5. Il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 12.5 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12,5 ore per le esercitazioni e a 30 ore per le attività di laboratorio. Il tirocinio professionalizzante prevede un impegno pari a 30 ore per CFU.
6. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
7. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

8. Le predette attività formative sono impartite:
 - a) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso;
 - b) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - c) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti.
9. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio, attività per la preparazione della prova finale.
10. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi dell'A.A. di immatricolazione.

Art. 7 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle attività didattico-formative è obbligatoria e non deve essere inferiore al 75% del totale delle ore del corso, fermo restando l'obbligo della frequenza di almeno il 50% delle ore di ogni singolo modulo nel caso di singolo corso integrato.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari.
3. Il Corso di Studio in Infermieristica favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie.
4. Il Corso di Studio può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".
5. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.
6. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
7. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l'orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 8 – Propedeuticità

Sono stabilite le seguenti propedeuticità:

- Il Corso Integrato di Basi Biologiche della Vita è propedeutico al Corso Integrato di Basi Morfologiche della Vita.
- Il Corso Integrato di Basi Morfologiche della Vita è propedeutico al Corso Integrato di Fisiopatologia Applicata all'Infermieristica.
- Il Laboratorio Professionale primo anno, il modulo di Infermieristica Generale e il modulo di Infermieristica Clinica sono propedeutici al Tirocinio I anno.
- Il Tirocinio I anno, il Laboratorio Professionale secondo anno, il modulo di Infermieristica Clinica In Area Chirurgica e il modulo di Infermieristica Clinica in Area Medica sono propedeutici al Tirocinio II anno
- Il Tirocinio II anno e il Laboratorio Professionale terzo anno sono propedeutici al Tirocinio III anno

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti e pubblicate su UniME ESSE3.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.
5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.
10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.
11. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente.
12. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.
13. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.
14. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere così conseguiti:
 - a) attraverso esami relativi a discipline attivate nell'Ateneo, autonomamente scelte dallo studente.
 - b) attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate, attività sportive etc.; tali iniziative devono essere

organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo riconosciute.

c) attraverso una combinazione di a) e b).

2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.
3. Possono essere proposte iniziative di interesse del Corso di Studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Corso di Studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 5 e 6.
4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa e/o di attività effettuate nell'ambito di apposite convenzioni stipulate fra l'Ateneo e istituti secondari di secondo grado, a cui gli studenti richiedenti hanno partecipato.
5. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 30 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

Art. 11 - Attività di tirocinio curriculare¹ e “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.
2. Le attività di tirocinio curriculare possono essere svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione; possono anche essere svolte presso strutture dell'Ateneo o presso strutture esterne, se gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con gli specifici Enti preposti.
4. Le attività curriculari per “stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'Ateneo, presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione.
5. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.
6. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono svolte sotto la supervisione di un docente del Corso di studi quale responsabile dell'attività.
7. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.

¹ Le attività di tirocinio curriculare sono definite nel RAD come “attività curriculari di tirocinio formativo e di orientamento”.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come attività curriculari di “tirocinio formativo e di orientamento” eventuali attività svolte all’estero.
3. Il Consiglio s’impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all’estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del CdS e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dallo specifico Regolamento vigente sul riconoscimento dei CFU maturati all’estero.
4. Nel caso di studenti che abbiano effettuato una specifica attività di “preparazione della tesi” all’estero, il Consiglio può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU non inferiore ai 2/3 dei crediti totali previsti per la prova finale come crediti maturati presso istituzioni estere.
5. Il referente per la mobilità internazionale del Corso di Studio potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti per la prova finale come "crediti da tirocinio svolto all'estero", da convertire quindi in crediti di tipologia F (altre attività formative) o D (a scelta), indicativamente nella misura di 1 CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

Art. 13 - Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea in Infermieristica, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Manifesto degli Studi, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
3. Per il conseguimento della Laurea lo studente presenta alla Segreteria studenti, per il tramite del Direttore, domanda di assegnazione dell’elaborato finale, controfirmata dal relatore, almeno 90 giorni prima della data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso.
4. All’atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente relatore, scelto fra i docenti dell’Università degli Studi di Messina, che lo assiste nella preparazione dell’elaborato finale e l’argomento che gli è stato assegnato. Possono svolgere il ruolo di docente relatore anche i docenti supplenti o assegnatari di un contratto di insegnamento nell’anno accademico di presentazione della domanda.
5. La prova finale per il conseguimento della laurea si compone di una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze e le abilità teorico-pratiche e applicative del proprio profilo professionale e di una tesi con discussione pubblica dalla quale la Commissione esaminatrice possa accertare la maturità culturale e la capacità di elaborazione del candidato, nonché la qualità del lavoro svolto.
6. L’elaborato finale, munito del visto di approvazione del docente relatore, deve essere depositato in via informatica dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni prima della prova finale. L’elaborato è reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore per quell’appello di laurea.
7. L’elaborato finale potrà essere presentato parzialmente o interamente in lingua inglese, purché venga allegata una presentazione in italiano, completa di riassunto dei contenuti e corredata del visto di approvazione del docente relatore.
8. L’elaborato finale potrà prevedere la predisposizione di un abstract in lingua inglese.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.
10. Il punteggio dell’esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione di cui ai successivi commi 11 e 12. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di

studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore di 31.

11. Per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:
 - Mobilità internazionale con acquisizione di CFU.
 - Conclusione degli studi in corso; il criterio è utilizzabile nel caso in cui l'ultimo esame sia stato sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare e la laurea sia conseguita entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno di corso;
 - Acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e caratterizzanti;
 - Tirocini formativi e di orientamento presso aziende o enti di ricerca.
12. Per l'attribuzione del voto di valutazione della tesi la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:
 - la qualità del lavoro dell'elaborato;
 - la qualità della prova pratica;
 - l'entità dell'impegno profuso nella realizzazione dell'elaborato;
 - la capacità dello studente di conoscere gli argomenti del suo elaborato e la principale bibliografia di riferimento e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi;
 - la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti del suo elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti;
 - la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;
 - la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera spigliata e pertinente.
13. La lode, richiesta dal docente relatore, può essere attribuita se la Commissione è unanime.
14. Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione.
15. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato.
16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio del Corso di laurea. La Commissione è composta da almeno sette membri la cui maggioranza deve essere costituita da professori di ruolo titolari di insegnamento presso il Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'art. 24 comma 2 del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca. Fanno parte della Commissione due rappresentanti dell'Ordine Professionale e può essere presente anche un rappresentante del Ministero della Salute.
17. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea.
18. La modalità di svolgimento degli esami finali prevede la presentazione dell'elaborato, anche mediante supporto multimediale e una discussione anche con domande rivolte allo studente.
19. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea, indipendentemente dal numero dei candidati stessi.
20. Al termine della prova finale la Commissione di Laurea comunica il voto.
21. La proclamazione si svolge con una breve cerimonia pubblica, subito dopo la conclusione di tutte le prove finali, o in giorni successivi. Il luogo, data, orario della cerimonia di

proclamazione saranno comunicati alla Segreteria didattica del Dipartimento dal Coordinatore contestualmente alla comunicazione della data della prova finale.

22. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in due sessioni.
23. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento dei crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.
2. Il Consiglio di Corso di Studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame.
3. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dall'art. 23 del Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
5. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
6. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni.
7. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono essere acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutor, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.
4. Per quanto attiene alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 28, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il Corso di Studio non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 3, del presente regolamento ed il mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

Art. 17 – Elezione e nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale.
2. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.
5. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
7. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
8. Il Coordinatore può indicare un vice-coordinatore.

Art. 18 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.